



REIS - L.R. n. 18/2016 - Reddito di Inclusione Sociale
Annualità 2024

PREMESSA

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° n.4/39 del 15.02.2024, con cui sono state approvate in via definitiva le “Linee guida per il triennio 2024-2026 - Concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016;

VISTA la Determinazione del responsabile del servizio n. 252 del 28/05/2024 con il quale viene approvato il presente Bando pubblico per l’annualità 2024.

BANDO PUBBLICO

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE 28 GIUGNO 2024

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l’emancipazione, l’autonomia economica e il diritto alla felicità della vita.

Per raggiungere queste finalità, la Regione ha istituito il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18).

Per l’annualità 2024 il REIS, quale misura di contrasto alla povertà, è rappresentato da un **budget di inclusione** che prevede un contributo economico mensile, erogato per **12 mesi**, e un progetto di inclusione sociale e lavorativa.

Art. 1 - Nuclei beneficiari

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, come definiti ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.

1.1 Requisiti di residenza

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni.

1.2 Requisiti di capacità reddituale

I nuclei richiedenti devono avere un'Attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

I nuclei richiedenti devono avere un valore ISRE, come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.000. L'ISRE è calcolato sulla base della formula ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

Auto-verifica del requisito ISRE

Al fine di una auto-verifica del requisito, è sufficiente dividere il valore dell'ISR, indicato nel frontespizio dell'Attestazione ISEE, per il valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

Esempio:

| | | | |
|--|--|-------------|-----------------|
| 1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO | Somma dei redditi dei componenti del nucleo | Euro | + 5.529,00 |
| | Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo | Euro | + 0,00 |
| | Detrazioni per spese e franchigie del nucleo | Euro | - 394,00 |
| | Indicatore Situazione Reddituale (ISR) | Euro | 5.135,00 |
| | Patrimonio mobiliare del nucleo | Euro | + 15,00 |
| | Detrazione patrimonio mobiliare | Euro | - 15,00 |
| | Patrimonio immobiliare del nucleo | Euro | + 0,00 |
| | Detrazione patrimonio immobiliare | Euro | - 0,00 |
| | Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) | Euro | 0,00 |
| | Indicatore Situazione Economica (ISE) | Euro | 5.135,00 |
| | Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo | | 2,46 |
| | Eventuali maggiorazioni applicate | | 0,50 |
| | Valore della scala di equivalenza | | 2,96 |

$$5.135,00 : 2,96 = 1.734,79$$

1.734,79 è il valore dell'ISRE

In caso di nuclei in cui siano presenti minori si fa riferimento al valore ISRE definito all'interno dell'Attestazione **ISEE minorenni**.

È ammesso il valore ISRE elaborato su Attestazione **ISEE corrente**.

1.3 Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari, è sufficiente consultare la DSU al Quadro FC3, come sotto riportato e sommare i valori senza considerare la casa di principale abitazione (nell'esempio, pari a euro 27.330,00).

Dai valori si sottrae l'eventuale quota capitale residua del mutuo (nell'esempio, pari a zero).

Nell'esempio del riquadro, il valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo è pari a euro 154,00. Essendo inferiore a euro 40 mila, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS:

| QUADRO FC3 PATRIMONIO IMMOBILIARE Nella colonna "Tipo di patrimonio" indicare: F=fabbricati; TE=terreni edificabili; TA=terreni agricoli. Nella Colonna "Casa di abitazione", barrare in corrispondenza dell'immobile dichiarato come casa di abitazione nel Quadro B | Indicare il patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (un cespite per ogni riga della tabella) posseduto alla data del 31 dicembre ultimo scorso. | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|--|--------------------|
| | TIPO DI PATRIMONIO | SITUATO NEL COMUNE O STATO ESTERO | QUOTA POSSEDDUTA (%) | VALORE AI FINI IMU della quota posseduta (VALORE AI FINI IVIE se detenuto all'estero) | QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (della quota posseduta) | CASA DI ABITAZIONE |
| | F | | 100 | 27330,00 | 0,00 | S |
| | TA | | 4 | 7,00 | 0,00 | N |
| | TA | | 4 | 35,00 | 0,00 | N |
| | TA | | 67 | 112,00 | 0,00 | N |

1.4 Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di euro 8.000.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari

In caso di auto.verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari è sufficiente consultare il frontespizio dell'Attestazione ISEE e sottrarre dal valore del Patrimonio mobiliare del nucleo le detrazioni patrimonio mobiliare.

Nel caso in esempio, il valore del patrimonio mobiliare è azzerato dal valore delle detrazioni.

| 1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO | | | |
|--|--|-------------|-----------------|
| | Somma dei redditi dei componenti del nucleo | Euro | + 5.529,00 |
| | Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo | Euro | + 0,00 |
| | Detrazioni per spese e franchigie del nucleo | Euro | - 394,00 |
| | Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) | Euro | 5.135,00 |
| | Patrimonio mobiliare del nucleo | Euro | + 15,00 |
| | Detrazione patrimonio mobiliare | Euro | - 15,00 |
| | Patrimonio immobiliare del nucleo | Euro | + 0,00 |
| | Detrazione patrimonio immobiliare | Euro | - 0,00 |
| | Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) | Euro | 0,00 |
| | Indicatore Situazione Economica (ISE) | Euro | 5.135,00 |
| | Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo | | 2,46 |
| | Eventuali maggiorazioni applicate | | 0,50 |
| | Valore della scala di equivalenza | | 2,96 |

1.5 Requisiti di disponibilità di beni durevoli

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

1.6 Incompatibilità

Il REIS è incompatibile con il beneficio dell'Assegno di inclusione (ADI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 recante: "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

Art. 2 - Domanda di ammissione

L'istanza dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune **A PARTIRE DAL 03 GIUGNO 2024 ED ENTRO IL 28 GIUGNO 2024 ORE 13:00**, in forma di autocertificazione utilizzando l'apposito modello, scaricabile dal sito web dell'Ente <http://www.comune.Ploaghe.ss.it>, secondo una delle seguenti modalità:

- **tramite posta elettronica (PEC o e-mail) inviata all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente comunedi ploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it ;**
- **tramite consegna a mano, ma solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopra indicate e previo appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti di persone presso gli uffici comunali.**

La domanda di accesso al REIS deve essere obbligatoriamente preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione (ADI) nel caso in cui il nucleo richiedente possieda i requisiti di accesso alla Misura nazionale.

In caso di mancato accesso alla Misura nazionale ADI, i componenti dei nuclei con ISEE non superiore a euro 6.000 devono presentare, preventivamente, domanda di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL).

Non potranno accedere al REIS i nuclei familiari che pur in possesso dei requisiti non abbiano presentato domanda per l'accesso all'ADI o al SFL.

In caso di nuclei con minori, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di Assegno Unico Universale (AUU) o all'esserne già beneficiari.

Tutte le istanze, in possesso dei requisiti di accesso definiti ai punti precedenti, verranno ammesse alla graduatoria.

I nuclei in attesa di esito di ammissione all'ADI verranno collocati in graduatoria con riserva, in attesa del definitivo esito di ammissione alla Misura nazionale.

Inoltre, alla domanda debitamente compilata deve essere presentata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- a) Certificazione ISEE in corso di validità;
- b) Permesso/carta di soggiorno in caso di cittadini stranieri;
- c) Ricevuta dell'esito negativo o decadenza della domanda "ADI o/e SFL";
- d) In caso di presenza di figli minori, attestazione INPS con avvenuta presentazione domanda AUU;
- e) Eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92).

La domanda va presentata da un solo componente familiare per nucleo.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Art. 3 - Graduatoria di ammissione

Tutti i nuclei in possesso dei requisiti definiti ai punti precedenti saranno posti in graduatoria sulla base del valore crescente dell'ISRE, calcolato secondo la formula ISR diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

In caso di parità di valore ISRE verrà data priorità ai valori ISEE inferiore.

In caso di ulteriore parità verrà data priorità al maggior valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

Art. 4 - Budget di inclusione

A ciascun nucleo ammesso nella graduatoria REIS è assegnato un budget annuo di inclusione, il cui valore è così definito:

- (euro 6.000 meno valore ISRE) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE, comprensivo delle maggiorazioni;

Auto-verifica del budget di inclusione

Nel caso esposto ai punti precedenti, con ISR pari a 5.135,00, scala di equivalenza pari a 2,96, ISRE pari a 1.734,79, il budget di inclusione sarà pari a €.12.625,00.

$$6000 - 1.734,79 = 4.265,21 ;$$

$$4.265,21 \times 2,96 = \mathbf{12.625,00} \text{ è il } \mathbf{BUDGET DI INCLUSIONE PER 12 MESI.}$$

| | | | |
|--|--|-------------|-----------------|
| 1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO | Somma dei redditi dei componenti del nucleo | Euro | + 5.529,00 |
| | Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo | Euro | + 0,00 |
| | Detrazioni per spese e franchigie del nucleo | Euro | - 394,00 |
| | Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) | Euro | 5.135,00 |
| | Patrimonio mobiliare del nucleo | Euro | + 15,00 |
| | Detrazione patrimonio mobiliare | Euro | - 15,00 |
| | Patrimonio immobiliare del nucleo | Euro | + 0,00 |
| | Detrazione patrimonio immobiliare | Euro | - 0,00 |
| | Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) | Euro | 0,00 |
| | Indicatore Situazione Economica (ISE) | Euro | 5.135,00 |
| | Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo | | 2,46 |
| | Eventuali maggiorazioni applicate | | 0,50 |
| | Valore della scala di equivalenza | | 2,96 |

Art. 5 - Ammissione al REIS

Il budget di inclusione è assegnato, a tutti i nuclei beneficiari, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione, come descritto al punto precedente.

Nel caso in cui la Regione assegni somme pari all'intero fabbisogno comunale, tutti i nuclei verranno definitivamente ammessi alla misura.

In caso di trasferimenti inferiori, in caso di rinunce o decadenze dal beneficio, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie nel limite delle risorse rese via via disponibili.

Art. 6 - Progetto di inclusione

In ordine di graduatoria e nel limite delle somme che saranno trasferite dalla Regione, il Servizio Sociale Professionale comunale convoca i nuclei familiari beneficiari per l'elaborazione del Progetto di inclusione.

Qualora il Progetto di inclusione preveda interventi integrati o particolarmente complessi, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o dall'ambito Plus di appartenenza.

Il Progetto è predisposto in collaborazione con altre figure professionali, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche dei settori della salute, dell'istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del terzo settore e degli Enti di natura caritativa.

Per i progetti di inclusione lavorativa, che possono prevedere anche il solo invio ai servizi per il lavoro, viene svolta preventivamente la valutazione della presa in carico integrata con il Centro per l'impiego (CPI), tramite l'équipe multidisciplinare o attraverso i contatti diretti tra il Servizio sociale professionale e il CPI competente.

Art. 7 - Componente finanziaria e componente progettuale

Il Progetto di inclusione che coinvolge l'intero nucleo familiare è formato da una componente finanziaria (contributo economico) e da una componente rappresentata da servizi e interventi di natura assistenziale e a favore dell'inclusione sociale e lavorativa.

Il valore del contributo economico è pari al 70% del valore complessivo del budget di inclusione ma non può comunque essere superiore alla somma mensile di euro 1.100,00.

La componente finanziaria individuata al momento del riconoscimento del diritto viene erogata per 12 mensilità.

Il beneficio viene erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

La quota progettuale è pari al 30% del valore complessivo del budget di inclusione.

Nel solo caso di PREMIO SCUOLA, parte della componente progettuale può essere destinata ad integrare la componente finanziaria.

7.1 Premio scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni possono far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 15, comma 3,

della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il Premio scuola, può essere erogato in aggiunta alla componente finanziaria REIS, a valere sulla quota di progetto (30%), un premio monetario di euro 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente votazione:

| Scuola | Votazione conseguita |
|------------------------|-----------------------------|
| Primaria | Avanzato |
| Secondaria di I grado | Media dell'8 |
| Secondaria di II grado | Media dell'8 |

Art. 8 Utilizzo della componente finanziaria

La componente finanziaria può essere utilizzata per il sostegno di specifiche spese familiari (affitto, utenze, spese per l'educazione e la socializzazione dei minori, etc.). La stessa non può essere utilizzata, senza il consenso del beneficiario, per compensare debiti nei confronti del Comune erogante.

I benefici economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016 e non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione.

L'accertamento dell'utilizzo dei benefici economici per il consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio (ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della L.R. 18/2016).

Il Comune mette in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

8.1 Utilizzo della componente progettuale

La componente destinata al Progetto è formata da ogni intervento, prestazione e opportunità di natura sociale ed educativa, socioassistenziale, di istruzione e formazione, di politica attiva del lavoro, definiti all'interno del Progetto di inclusione e può avere una durata anche inferiore o superiore ai 12 mesi rispetto all'erogazione della componente finanziaria.

In caso di presenza di minori all'interno del nucleo, deve essere assicurato l'adempimento del dovere di istruzione-formazione.

Art. 9 - Soggetti e nuclei esonerati o esclusi dal Progetto di Inclusione

Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva le famiglie composte da soli anziani di età superiore a 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/97, sarà cura del Servizio sociale professionale valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva, anche in raccordo con i competenti Servizi sanitari.

Inoltre, il sussidio economico REIS può essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva, in considerazione di particolari situazioni valutate di volta in volta dal Servizio sociale professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica o nei casi di mera integrazione reddituale legati a perdita del lavoro o a situazioni di "lavoro povero", in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'articolo 15 della L.R. n. 18/2016.

Sono inoltre escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva i nuclei con un budget

di inclusione inferiore a euro 960,00 annui.

Art.10 Sospensione e revoca del beneficio

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2016, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego e dai Servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso alla Misura;
- b) omettano di comunicare l'ammissione all'Assegno di Inclusione (ADI);
- c) interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio sociale o l'équipe multidisciplinare.

Qualora un beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario di ADI o SFL, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire:

- la revoca del beneficio, in caso di ADI;
- la eventuale ridefinizione della quota di progetto in caso di SFL.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il beneficiario abbia percepito entrambi i contributi (REIS e ADI), i sussidi REIS percepiti indebitamente dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate.

Art. 11 Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune è ammessa la possibilità di presentare ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, entro il termine di sette giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento. Decorso il periodo di sette giorni in mancanza di ricorsi, ovvero, in caso di ricorsi, successivamente alla loro definizione, dovrà essere approvata la graduatoria definitiva.

Art.12 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Art.13 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle norme statuite in materia dalla Regione Sardegna cui la L.R. 18/20216, con le modalità di cui alle Linee Guida allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 46/36 del 22.12.2023.

Eventuali disposizioni del presente documento incompatibili con norme regionali successivamente sopraggiunte, anche se non adeguate, si intenderanno automaticamente superate.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pulina M. Antonia

